

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 13/07/2021

FATTO

Con ricorso del 23 aprile 2021, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (il n. ***311), da rimborsare in 120 rate; che tale finanziamento è stato estinto anticipatamente, lamentando di non avere ottenuto la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso chiedendo il rimborso pro quota degli oneri, per complessivi € 342,04, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* ovvero, in subordine, per le sole voci *up front*, in applicazione del metodo della curva degli interessi, oltre interessi dal reclamo al saldo e vittoria di spese (per € 200,00) e procedura.

L'intermediario non ha fatto pervenire, nei termini perentori della presente procedura arbitrale, le controdeduzioni. Lo stesso intermediario, tuttavia, nell'ambito del riscontro al reclamo, contestava le pretese avversarie, sostenendo che la voce di costo "spese di istruttoria e di vendita" fosse da ritenersi collegata ad attività meramente prodromiche alla stipula del prestito, ribadendo, nel contempo, l'inapplicabilità dei principi espressi della sentenza c.d. Lexitor, in quanto non direttamente applicabile nei rapporti interprivatistici disciplinati dall'ordinamento italiano. Quindi concludeva sostenendo che nulla spettasse al ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni ed oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti lo 11/04/2013, per un importo complessivo di euro 18.000,00, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 5 settembre 2017, dopo il pagamento di 52 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente. Da tale documentazione e, segnatamente, dalle condizioni contrattuali, è possibile rilevare che al contratto *de quo* siano state applicate le spese di istruttoria e di vendita, riferite contrattualmente ad attività propedeutiche al perfezionamento del contratto. Nell'ipotesi di estinzione anticipata, le condizioni contrattuali escludono qualsiasi ripetizione al cliente, data la natura *up front*.

Giova ricordare che la questione in oggetto, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importanteriesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il

contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. – constatata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò premesso, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, previa dichiarazione di nullità della clausola che esclude il rimborso delle commissioni aventi natura *up front* nell'ipotesi di estinzione anticipata, ritiene di dover determinare la retrocessione di tali commissioni secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19. Il Collegio, quindi, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, perviene al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.121,90	Tasso di interesse annuale	6,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	150,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	31/05/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,28%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				603,60	Upfront	35,28%	212,94		212,94
Totale									212,94

Campi da valorizzare
Campi calcolati

La somma risultante dalla tabella è inferiore a quella richiesta dal ricorrente in via principale, in quanto quest'ultima determinata dall'applicazione del diverso criterio del *pro rata temporis*.

Il Collegio rappresenta che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Il Collegio, pertanto, rileva come nel caso specifico, residui da rimborsare al ricorrente l'importo totale di euro 213,00. A tale somma vanno aggiunti gli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio, infine, non accoglie la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, poiché le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 213,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA